

XVI legislatura

A.S. 1305:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"

Gennaio 2009
n. 31



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Presidenza del Consiglio dei ministri	1
<i>Articolo 1 (Servizi radiotelevisivi)</i>	1
Capo II Riforme per il federalismo	2
<i>Articolo 2 (Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)</i>	2
Capo III Pubblica amministrazione e innovazione	5
<i>Articolo 3 (Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)</i> ...	5
<i>Articolo 4 (Taglia-enti)</i>	6
<i>Articolo 5 (Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)</i>	7
<i>Articolo 6 (Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)</i>	8
<i>Articolo 7 (Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)</i>	9
<i>Articolo 8 (Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)</i>	11
Capo IV Autorità garante della concorrenza e del mercato	13
<i>Articolo 9 (Versamento delle sanzioni e comandi di personale)</i>	13
Capo VI Interno	16
<i>Articolo 12 (Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)</i>	16
Capo VII Difesa	18
<i>Articolo 13 (Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)</i>	18
<i>Articolo 14 (Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)</i>	20
<i>Articolo 15 (Proroga di termini in materia di accantonamenti)</i>	27
Capo VIII Sviluppo economico	30
<i>Articolo 17 (Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)</i>	30
<i>Articolo 19 (Class action)</i>	31
<i>Articolo 21 (Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))</i>	32
Capo IX Politiche agricole alimentari e forestali	32
<i>Articolo 22 (Disposizioni in materia di pesca)</i>	32

<i>Articolo 23 (Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)</i>	33
Capo X Infrastrutture e trasporti	35
<i>Articolo 25 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)</i>	35
<i>Articolo 26 (Proroghe convenzioni Tirrenia)</i>	37
<i>Articolo 27 (Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)</i>	38
<i>Articolo 28 (Diritti aeroportuali)</i>	39
<i>Articolo 29 (Concessioni aeroportuali)</i>	40
Capo XI Lavoro, salute e politiche sociali	42
<i>Articolo 31 (Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)</i>	42
<i>Articolo 32 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	42
<i>Articolo 34 (Proroga in materia di farmaci)</i>	43
<i>Articolo 35 (Personale degli enti di ricerca)</i>	44
Capo XII Istruzione, università e ricerca	44
<i>Articolo 36 (Procedure di nomina in ruolo del personale docente)</i>	44
<i>Articolo 37 (Proroga di termini in materia di istruzione)</i>	45
Capo XIII Beni e attività culturali	46
<i>Articolo 40 (Enti culturali)</i>	46
Capo XIV Disposizioni urgenti in materia finanziaria	47
<i>Articolo 41 (Proroghe di termini in materia finanziaria)</i>	47
<i>Articolo 42 (Differimento di termini in materia fiscale)</i>	61
<i>Articolo 43 (Importo massimo di emissione di titoli pubblici)</i>	67
<i>Articolo 44 (Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)</i>	68

PREMESSA

Il provvedimento è munito di RT riferita però solo ad alcuni articoli.

Di seguito vengono esaminate le sole norme rilevanti per quanto di competenza.

Capo I

Presidenza del Consiglio dei ministri

Articolo 1

(Servizi radiotelevisivi)

La norma autorizza, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI in favore della Repubblica di San Marino.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero specificate sia l'entità che la disponibilità delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputate allo scopo, assicurando altresì che le stesse non siano distolte da altre destinazioni di spesa non comprimibili.

Capo II

Riforme per il federalismo

Articolo 2

(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

Con il presente articolo si prorogano le disposizioni contenute nei commi 22 e 23 della legge n. 350 del 2003, a loro volta già prorogate di un anno (al 31 dicembre 2008) dall'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, al fine di garantire il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.

Nello specifico la disposizione contenuta nel comma 22 della citata legge n. 350 del 2003, così come modificata dalla citata legge n. 244 del 2004, stabiliva che, in attesa del completamento dei lavori dell'Alta commissione¹, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002, le disposizioni legislative in tema di tassa

¹ Si tratta dell'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

automobilistica e di IRAP², emanate dalle regioni in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale, operassero fino al 31 dicembre 2008.

Tale normativa-ponte si era resa necessaria in vista del passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale.

Pertanto l'ulteriore proroga, fino al periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, contenuta nell'articolo in esame mira ad evitare un vuoto normativo, nell'attesa del nuovo quadro legislativo che si verrà a configurare a seguito dell'approvazione della disciplina attuativa dell'articolo 119 della costituzione, in materia di federalismo fiscale attualmente all'esame del Parlamento.

Il comma 23, conseguentemente, prevede l'adeguamento delle regioni alla normativa statale delle proprie norme in materia di tassa automobilistica entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010.

La RT non considera la norma.

Al riguardo si rileva che occorrerebbe chiarire la portata finanziaria della proroga in discorso, con la quale viene assicurata una normativa-ponte in attesa dell'attuazione del cd. federalismo fiscale,

²Si rammenta in proposito, che l'intervento segue alle pronunce della Corte Costituzionale n. 296/2003 e n. 297/2003. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali del Piemonte, del Veneto e della Campania, laddove stabilivano la proroga dei termini per il recupero della tassa automobilistica per il 1999. La Corte ha affermato che alle regioni è stato attribuito il gettito della tassa, unitamente alla attività amministrativa connessa alla sua riscossione, restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa. La Corte afferma quindi che la disciplina sostanziale dell'imposta non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Lo stesso principio è stato affermato con riguardo all'IRAP, che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato.

per le leggi regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP fino al periodo d'imposta che si conclude il 31 dicembre 2010.

Infatti è da evidenziare che il quadro normativo dell'IRAP è attualmente diversificato in una serie di decisioni "regionalizzate", peraltro evidenziate dalle istruzioni al modello fiscale UNICO – IRAP, che riflettono le diverse scelte di politica fiscale regionali, che si sono tradotte in interventi sulla base imponibile e/o sull'aliquota del tributo in questione.

A titolo puramente esemplificativo si rammenta la maggiorazione IRAP per il settore bancario-finanziario e assicurativo prevista nella regione Piemonte e l'analogo provvedimento introdotto dalla regione Toscana; in Veneto si ha l'esenzione IRAP per le cooperative sociali impegnate nel favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, e l'aliquota agevolata al 3,7% per quelle che operano nelle zone svantaggiate di montagna, ed in Trentino, per l'agricoltura e per le società «virtuose» attive nelle aree Obiettivo 2; la Lombardia ha invece introdotto il credito d'imposta per le fondazioni *no profit* e gli enti ecclesiastici che svolgono attività socio-sanitaria e per le aziende pubbliche di servizi alla persona³.

Pertanto, occorre in particolare chiarire se, in mancanza della citata proroga, tali differenti applicazioni dell'IRAP sarebbero state ricondotte alla disciplina nazionale, ovvero se si sarebbe verificato un vuoto normativo. In entrambi i casi sono ipotizzabili modifiche del

³ Per un approfondimento vedi l'articolo del Sole 24 ore del 18/02/2008 "Imposta regionale a metà" di G. Trovati.

gettito fiscale ascrivibile a tale imposta rispetto allo scenario della proroga delle normative regionali.

Le stesse considerazioni valgono per la tassa automobilistica.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in merito alle conseguenze giuridiche e finanziarie legate alla proroga in esame, per l'IRAP e le tasse automobilistiche, atteso che dal punto di vista giuridico la dichiarazione di incostituzionalità di norme regionali contenenti disposizioni non conformi ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale non sembra automaticamente comportare la reviviscenza di norme e disposizioni statali.

Capo III

Pubblica amministrazione e innovazione

Articolo 3

(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

La norma proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la proroga potrebbe dare luogo a due conseguenze finanziarie contrapposte: da una parte, il

differimento del termine potrebbe determinare il mancato utilizzo degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e in assenza di impegno il formarsi di economie, dall'altro il rendere necessari nuovi stanziamenti nell'anno 2010.

Sarebbe pertanto opportuna una valutazione in merito da parte del Governo.

Articolo 4
(Taglia-enti)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 il termine per emanare uno o più regolamenti al fine di consentire il riordino, la trasformazione o la soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa così come stabilito dal comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che alla norma oggetto di proroga, così come già previsto per un analogo precedente provvedimento (articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006) riferito però al più ampio settore degli "enti ed organismi pubblici", nonché a "strutture amministrative pubbliche", sono stati ascritti effetti di

miglioramento dell'indebitamento netto⁴ a presidio dei quali è stata apposta una apposita clausola di salvaguardia di riduzione lineare delle dotazioni di bilancio degli enti, nell'eventualità che la norma non avesse dato luogo ai risparmi attesi. Peraltro, tale clausola di salvaguardia è stata oggetto di sospensione per l'anno 2008.

Sul punto, atteso il possibile esito di rallentamento del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa del comparto per effetto del rinvio dell'emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti in esame al 31 marzo 2009, andrebbe chiarito se tale circostanza non possa far ritenere dubbio l'integrale conseguimento dei risparmi, per l'anno 2009, ascritti all'articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006. A tal proposito, sarebbe opportuno fornire ulteriori informazioni circa i risparmi eventualmente conseguiti per l'anno 2008.

Articolo 5

(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)

L'articolo prevede che il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) in materia di validità delle graduatorie dei concorsi, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica solo alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001

⁴ In particolare il miglioramento dell'indebitamento netto non deve risultare inferiore a 310 mln di euro per l'anno 2008 e a 415 mln di euro a decorrere dall'anno 2009.

relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, preso atto del tenore ordinamentale del dispositivo oggetto di proroga, nulla da osservare.

Articolo 6

(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

L'articolo differisce al 30 giugno 2009 le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), laddove si prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possano prevedere una riserva di posti, non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)

L'articolo provvede a differire al 30 giugno 2009 il termine di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, laddove, al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva *in primis* che il dispositivo richiamato dalla proroga stabilisce espressamente che agli oneri relativi alla costituzione della società, si farebbe fronte a carico delle risorse proprie del bilancio dell'Istituto di statistica.

Detto dispositivo prevede, tra l'altro, anche che, nelle more della istituzione della società di rilevazione statistica nazionale, i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT e finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società, e, cioè, non oltre il 30 giugno 2009. Occorre pertanto osservare che l'asserita clausola di neutralità finanziaria che corredata il dispositivo richiamato nella proroga, dove è previsto il riferimento alle risorse dell'ente, non appare compatibile con il fatto che i fabbisogni finanziari dell'ISTAT gravano, in realtà, in maniera pressoché esclusiva, sulle risorse erariali, annualmente stanziati in tabella C della legge finanziaria, le quali vengono iscritte nel bilancio dello Stato.

Per i profili richiamati occorre pertanto chiarire se le previsioni della dotazione annuale iscritta nel bilancio di previsione a l.v. per il 2009 scontino già anche gli oneri connessi a tale differimento, per la parte concernente la proroga dei contratti a t.d. in questione, configurandosi, in tal caso, sotto il profilo metodologico contabile, la copertura di nuovi oneri a valere del bilancio.

In caso affermativo, infatti, si ribadisce l'osservazione, più volte formulata in passato, concernente la costruzione delle previsioni di spesa, secondo il criterio delle "politiche invariate", anziché della legislazione vigente indicato dalla legge di contabilità. In caso negativo, sarebbe invece necessaria una nuova copertura.

Articolo 8

(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)

L'articolo prevede che le risorse stanziare per il 2009 per il finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La RT ricorda che mancano da negoziare i fondi per il personale dei comparti Agenzie fiscali, università e ricerca e del personale dei comparti non contrattualizzati. Nell'ipotesi che venga riconosciuto per spese d'avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente per le amministrazioni citate, la disposizione in esame determinerebbe un onere per il 2009 pari a 1,9 mln di euro. Tale onere, aggiunto all'accantonamento del contributo datoriale (pari a circa 21 mln di euro) per gli attuali 80.000 iscritti del fondo Espero, appare ampiamente coperto dalle risorse previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104,2 mln di euro per il 2009, secondo quanto indicato nella tabella C allegata alla "finanziaria" per il 2009).

Al riguardo, si sottolinea preliminarmente che il contributo unitario previsto dalla RT è in linea con quello indicato per fattispecie analoghe, mentre in ordine alla platea implicitamente sottesa alla

quantificazione (pari a circa 635.000 soggetti) si rileva che la stessa appare leggermente sottostimata rispetto al personale a tempo indeterminato risultante dal Conto annuale delle PP.AA., che, per i comparti indicati dalla RT, riporta un totale di circa 705.000 unità. Pertanto, l'onere aggiuntivo complessivo - nell'ipotesi che la previdenza integrativa venga avviata nel 2009 per tutti i comparti del pubblico impiego - potrebbe raggiungere al limite il livello massimo di 2,1 mln di euro (+ 0,2 mln rispetto a quanto calcolato nella RT).

Per quanto attiene ai profili di copertura, pur evidenziando che coprire nuovi oneri a valere su risorse esistenti - il che si configura a rigore come una copertura sul bilancio - non è conforme alla vigente normativa contabile, si rileva comunque che il capitolo di bilancio nel quale sono iscritte le somme determinate con la tabella C) presenta sistematicamente cospicue somme non impegnate, per cui di fatto non dovrebbero sussistere problemi in ordine alla sussistenza delle risorse necessarie alla copertura della misura, anche se la costante sovrastima dello stanziamento dovrebbe porre un problema di una diversa previsione.

Capo IV

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Articolo 9

(Versamento delle sanzioni e comandi di personale)

Il comma 1 prevede la proroga di trenta giorni del termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si stabilisce, inoltre, che gli importi da corrispondere per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; per contro, la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata invece al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

Il comma 2 prevede che i comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

La RT riferisce che la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto produce solo variazioni non valutabili, ma compensative, di entrate e di spese, tra soggetti facenti parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni. In effetti, le sanzioni previste sono già destinate, a legislazione vigente, ad iniziative a favore dei consumatori.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, considerando che trattasi di vincolo che opera a valere di entrate, va segnalato che, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), la normativa vigente prevede che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità affluiscano, preventivamente, in conto entrata al bilancio dello Stato, essendo soggette a vincolo di riassegnazione per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate non sono considerate dall'elenco 1 allegato alla finanziaria 2008, in cui si stabilisce, in forza dell'articolo 2, comma 615, che dal 2008 non si procede alle iscrizioni degli stanziamenti di spesa correlati alle entrate riassegnabili in indicate nel citato elenco.

Per i profili di copertura, premesso che il dispositivo opera mediante il vincolo del riversamento di quota parte delle sanzioni pecuniarie direttamente alla contabilità speciale di tesoreria dell'Autorità, senza, perciò, l'afflusso delle medesime somme al bilancio dello Stato, si rileva che il dispositivo appare determinare, nell'immediato, una riduzione equivalente delle entrate, sia in conto esercizio 2008, per la parte già accertata ma non ancora riscossa, sia in relazione al 2009 e seguenti, sebbene, dal punto di vista contabile, tale

perdita di gettito trovi compensazione, a consuntivo, in minori assegnazioni annuali dal bilancio dello Stato all'autorità medesima, per i prevedibili fabbisogni connessi alle sue spese discrezionali e non obbligatorie.

Ora, sebbene non sia con certezza definibile *ex ante* l'impatto della misura, occorre considerare che il finanziamento annuale dell'Autorità opera a valere della dotazione fissata in Tabella C dalla legge finanziaria annuale (u.p.b. 3.1.2 -Interventi- cap. 2275 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico), per cui andrebbero fornite indicazioni, sia pure di massima, in merito agli importi in questione, nei loro prevedibili riflessi sia in termini di minore gettito per il bilancio che in relazione alle minori spese di finanziamento della Autorità.

A tal proposito, sarebbe utile la richiesta di elementi di stima circa l'ammontare annuo del gettito per sanzioni amministrative irrogate in forza dei citati decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2007, e la relative, conseguenti, prevedibili "perdite", in conto entrate, a cui, necessariamente, dovranno corrispondere - per via del meccanismo della rassegna previsto a l.v. - sia la realizzazione di minori risorse da destinare al finanziamento di iniziative in favore dei consumatori che il conseguimento di risparmi sul fronte delle assegnazioni annuali iscritte in tabella C.

Capo VI

Interno

Articolo 12

(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)

Il comma 1 dell'articolo 12 consente di conservare nel conto dei residui le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 14627, 11 giugno 2004, n. 14728, e 11 giugno 2004, n. 14829 ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008. Si tratta degli stanziamenti che le leggi citate hanno previsto ai fini dell'istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani, stanziamenti collocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT precisa che il capitolo 3003, relativo alle risorse finalizzate per le nuove province, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca alla data di entrata in vigore del decreto-legge disponibilità complessive estremamente esigue, pari a circa 338.000 euro, la cui conservazione non comporta effetti significativi ai fini delle stime sui tendenziali, tenuto anche conto che lo stanziamento storicamente viene impegnato per intero.

Al riguardo, va premesso che la norma è evidentemente intesa ad evitare che dette disponibilità vadano in economia, così da consentire la loro utilizzazione, nell'esercizio 2009, per l'applicazione del richiamato articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 9730, ossia per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno 2009. Pertanto, per quanto esigui, andrebbero valutati gli effetti finanziari sul fabbisogno, esclusi invece dalla relazione tecnica.

Il comma 2 apporta una modifica testuale all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 13931, in tema di requisiti per la promozione a viceprefetto⁵.

La modifica introdotta dal comma in esame sostituisce il termine del 1° gennaio 2009 con quello del 1° gennaio 2011, così differendo di due anni la decorrenza dei requisiti necessari ai fini della promozione a viceprefetto.

La relazione governativa chiarisce che la proroga del termine de quo consente di procedere all'effettuazione dello scrutinio, per l'anno 2009, di numerosi funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in Uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione.

La RT non esamina la norma.

⁵ In base al testo previgente, per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 139 del 2000, è prevista l'individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, di specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

Al riguardo, atteso il tenore ordinamentale, non vi è nulla da osservare.

Capo VII

Difesa

Articolo 13

(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)

Il comma 1 prevede che il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante norme in materia di riconoscimento degli indennizzi al personale, civile e militare, italiano impegnato nelle missioni militari all'estero per malattie da esso contratte durante la missione - nei limiti delle cause ivi specificate - è prorogato al 31 marzo 2009.

Il comma 2 stabilisce che il regolamento di cui al comma 1, è volto a disciplinare termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, ed è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il comma 3 prevede che le somme iscritte in bilancio a cui si richiama il comma 1 e stanziare in applicazione dell' articolo 2,

comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, che non siano state impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La RT afferma che il regolamento previsto dalla norma è stato già approvato dal Consiglio dei ministri ed è in corso di perfezionamento. Pertanto, si è reso stato necessario prevedere una proroga della norma che disponeva la sua emanazione entro il mese di marzo 2009. Tuttavia, prosegue la RT, poiché nel corso del 2008 si sono registrati ritardi nella complessa concertazione interministeriale, di tale allungamento dei tempi per l'erogazione definitiva dei fondi si è tenuto conto in sede di aggiornamento delle stime dei tendenziali di spesa, trattandosi di occorrenze di natura obbligatoria dell'Amministrazione, riconosciute per legge, che sarebbero slittate, per cassa, all'anno successivo.

Al riguardo per i profili di copertura, premesso che si tratta di risorse di parte corrente, si segnala che l'articolo 2, comma 78, della legge finanziaria 2008 autorizza a tal fine la spesa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008/2010.

In proposito, in riferimento al comma 3, si osserva che il mantenimento in bilancio nel conto dei residui di somme che, non impegnate nei termini previsti dall'articolo 36 del R.D. n. 2440 del 1923, avrebbero dovuto costituire, ai sensi della normativa contabile, economie di spesa, contribuendo così al miglioramento dei saldi di legislazione vigente, provoca un effetto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 14

(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)

Il comma 1 prevede che all'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante norme in materia di riordino di reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle FFAA, la deroga all'obbligo di limitazione delle dotazioni organiche dei gradi di colonnello e generale, nonché del numero di promozioni annuali, nei vari gradi, nei limiti dei posti disponibili di ciascun ruolo di ogni forza armata - espressamente stabilito dall'articolo 60, comma 3, del medesimo decreto - sia protratta fino all'anno 2015.

La citata deroga, tuttavia, vale solo relativamente agli avanzamenti ivi indicati all'articolo 60-ter del decreto legislativo n. 470 del 1997, ossia: al grado di Capitano di Corvetta della M.M (articolo 62, comma 3); al grado di Maggiore del Ruolo Speciale della A.M. (articolo 63, comma 2-bis); al grado di Maggiore, per ciascun ruolo.

In definitiva, nelle fattispecie indicate, il periodo transitorio, che viene esteso sino a tutto il 2015, vedrebbe la possibilità di disporre annualmente avanzamenti dal grado da capitano (ufficiale inferiore) a quello di maggiore (primo grado di ufficiale superiore), per ciascuna forza armata, per tante unità quanti sono gli idonei all'avanzamento, avendone questi ultimi solo maturato i prescritti requisiti di legge (anzianità nel grado di capitano e inseriti in "aliquota" di avanzamento).

Il comma 2 stabilisce inoltre che all'articolo 61 sempre del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni

varie in materia di avanzamenti degli ufficiali nel regime "transitorio" siano apportate le seguenti modificazioni inerenti alla proroga di regimi transitori:

a) al comma 3, relativamente agli avanzamenti nei Ruoli Speciali dei Corpi di supporto dell'Esercito, si stabilisce che per tutti i detti ruoli valgano, fino all'anno 2015, i requisiti di anzianità minima nei gradi essenziali ai fini dell'avanzamento valevoli per il ruolo speciale delle Armi;

b) al comma 4-*bis*, laddove sono previste le modalità "transitorie" di avanzamento al grado di maggiore, in deroga al comma 4, si stabilisce che, fino all'anno 2015, il numero annuale delle promozioni sia fissato in tante unità quanti sono i capitani aventi maturato i requisiti per l'avanzamento;

c) al comma 5-*bis*, laddove sono indicati i criteri per la formazione delle aliquote di valutazione per gli avanzamenti da capitano a maggiore, sia consentito fino all'anno 2015, di non tenere della limitazione del 30 per cento di variazioni da includere annualmente nei contingenti oggetto della aliquota di avanzamento, ai sensi dall'articolo 60, comma 2, lettera *d*).

Il comma 3 afferma che dall'applicazione dei commi 1, 2 (e del successivo comma 8) non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT non considera le norme richiamate.

Al riguardo, per i profili di copertura inerenti al comma 1, occorre premettere che l'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997), recante le disposizioni di principio e la delega per il riordino del quadro organico delle FF.AA. attuata col decreto legislativo n. 470 del 1997, stabiliva che, sia pure nell'ambito di un periodo transitorio, il nuovo modello di Difesa avrebbe comunque dovuto assicurare, in otto anni, una riduzione dei quadri organici e delle consistenze effettive delle dotazioni del ruolo Ufficiali in S.P.E. in misura indicata pari al 25 per cento rispetto al contingente complessivo a quella data.

Inoltre, tra gli stessi criteri e principi di attuazione della delega, l'articolo 1, comma 97, lettera *h*) associava espressamente al riordino economie di spesa nette che non avrebbero dovuto essere inferiori a 60, 84 e 138 miliardi di lire, rispettivamente, in ciascun anno del triennio 1997/1999.

Per i profili di copertura, il dispositivo in esame, differendo ulteriormente il periodo transitorio entro cui si deroga ai tassativi limiti di organico imposti dall'articolo 60, comma 3, in materia di avanzamenti, sia pure nei soli casi indicati dall'articolo 60-*ter*, sembra consentire, di fatto, di disporre promozioni al grado di maggiore ed equivalenti, sino a tutto il 2015, anche al di fuori dei fabbisogni organici e delle effettive disponibilità in tale grado, uniformando, di fatto, le disponibilità "organiche" ai quadri di avanzamento che vengono formandosi in ciascun periodo, per effetto della progressiva maturazione dei requisiti di anzianità e di servizio degli Ufficiali interessati.

La questione sembra determinare pertanto effetti finanziari sia nell'immediato che in termini prospettici, essendo associati agli avanzamenti in parola non solo gli effetti connessi alla maggiore

retribuzione - sia pure *pro tempore* - agli interessati in anticipo rispetto alle ordinarie procedure selettive di avanzamento⁶ - per effetto, di avanzamenti che il dispositivo prefigura in deroga alle compatibilità di organico -, ma anche all'impatto che ne consegue in termini organizzativi per le amministrazioni delle FF.AA.

Peraltro, per tali avanzamenti fuori "quadro", in aggiunta al riconoscimento del grado superiore, si accompagna la necessaria individuazione di un incarico di comando equivalente nella organizzazione della forza armata. Circostanza, quest'ultima, che, potrebbe incontrare difficoltà oggettive rispetto alla attuale organizzazione dei comandi ed enti delle FF.AA., su cui è calibrata la dotazione organica nei vari gradi⁷.

Il comma 4 prevede che all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante norme di transito all'Arma dei Carabinieri dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per la costituzione del proprio Ruolo tecnico-logistico, detto transito operi, sino a tutto 2009.

⁶ In proposito, si segnala che la progressione economica degli Ufficiali delle Forze Armate è regolata sia dai gradi e dalle qualifiche rivestite, ma anche dalla anzianità assoluta maturata nella qualifica di Ufficiale *tout court*, come previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a, e b) della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive integrazioni, in tema di omogeneizzazione stipendiale. Le citate norme prevedono che, al compimento del 15° anno dalla nomina in ruolo, essi hanno infatti comunque diritto al trattamento economico spettante al grado di Colonnello (I livello dirigenziale), con relative modalità di progressione economica, e, al compimento di 25 anni di servizio, a quello di generale di Brigata.

⁷ Oltretutto, andrebbe considerato che la proroga del regime "transitorio" per gli avanzamenti al grado di maggiore, in deroga alla disciplina ordinaria per gli ufficiali delle FF.AA., avrebbe altresì ripercussioni in termini di una prevedibile necessità di differire la vigenza anche degli analoghi regimi "transitori" previsti per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai vari ruoli delle Forze di Polizia a ordinamento militare (segnatamente, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza), che sono disciplinati da specifici atti normativi pur essendo in tutto assimilabili alle Forze Armate. In proposito, per i profili di interesse nel caso in esame, si rinvia all'articolo 31, comma 4, lettera e) e comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per l'Arma dei Carabinieri e, per il Corpo della Guardia di Finanza, all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

La RT non si sofferma sulla norma in esame.

Al riguardo, considerando che il medesimo articolo 26, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 298 del 2000, indica espressamente il contingente massimo complessivo entro cui può operare il transito (n. 149 unità) nel ruolo tecnico- logistico dell'Arma, nulla da osservare.

Il comma 5 prevede differisce al 2011 il termine stabilito al 31 dicembre 2009 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, laddove si prevede che le unità produttive gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa siano soggette a chiusura, qualora non abbiano raggiunto la capacità operativa secondo criteri di gestione economica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 autorizza l'Agenzia industrie difesa a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che l'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) così come modificata dall'articolo 3, comma 80, della legge n. 244 del 2007, stabilisce che le amministrazioni dello Stato - ivi incluse le agenzie - possono avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite del 40 per cento della spese sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2003, si osserva che il dispositivo in esame provvede ad escludere le Agenzie difesa da tale ambito, sia pure nei limiti dei soli contratti stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

Pertanto, premesso che i saldi a legislazione vigente scontano anche una quota dei risparmi di spesa correlati al dispositivo indicato dalla legge finanziaria 2006⁸, come modificato dalla legge finanziaria 2008, per una parte relativa alla Agenzia industrie difesa, ivi compresi i contratti in questione, andrebbero valutati gli effetti relativi alla norma in esame.

Il comma 7 prevede che, per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), concernente il divieto di erogare compensi a titolo di lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, è differita al 31 dicembre 2009.

La RT non considera le norme in esame.

⁸ In proposito, si segnala che l'Allegato 7 alla legge finanziaria 2006 indicava, in relazione alle limitazioni alla stipula di contratti a t.d. in esame, minori spese correnti pari a 236,9 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2006/2009.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che i saldi a legislazione vigente scontano un effetto correttivo, in conto minori spese correnti, in relazione alle disposizioni indicate all'articolo 3, commi 82-84, della legge finanziaria 2008, che è pari a 97 milioni di euro sia nel 2009 che nel 2010.

Ne segue che l'esclusione dalla base di computo di una delle Amministrazioni coinvolte, sia pure limitatamente alla componente di personale dislocato nelle sedi periferiche e per solo un anno, determina un'alterazione della base di calcolo dei risparmi citati per il 2009, già scontati nella manovra correttiva dello scorso anno, per cui ne andrebbero apprezzati gli effetti.

Il comma 8 stabilisce che il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni - laddove si prevede che, per un periodo di 11 anni, il collocamento in ausiliaria può anche avvenire a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo per cui il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni. - viene prorogato di altri 2 anni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura va premesso che la clausola d'invarianza indicata al comma 3 dovrebbe assicurare ad un primo esame la piena neutralità della norma.

Non di meno andrebbe però comunque fornito un chiarimento in ordine agli effetti finanziari che il dispositivo in esame è in grado

comunque di determinare, consentendo un'ulteriore proroga di due anni del periodo transitorio e conferendo copertura normativa per ulteriori collocamenti in ausiliaria semplicemente a domanda dell'interessato.

In proposito, infatti, giova segnalare che l'articolo 46 della legge 212 del 1983 prevede che compete al militare collocato in ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'interessato collocato in ausiliaria.

In proposito, dal punto di vista metodologico, va valutato se la mera indicazione di una clausola di invarianza costituisca di per sé garanzia circa l'assoluta mancanza di oneri aggiuntivi, per cui essa andrebbe opportunamente corredata da una puntuale evidenziazione di criteri attraverso cui essa è stata dedotta, ovvero dell'indicazione di evidenze da cui sia possibile dimostrare la sua fondatezza. Ciò a maggior ragione trattandosi di fattori di spesa associati a componenti di spesa giuridicamente obbligatorie.

Articolo 15

(Proroga di termini in materia di accantonamenti)

Il comma 1 dispone il mantenimento in bilancio in conto residui delle risorse che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 nel Fondo-

TFR gestito dall'INPS presso la tesoreria di Stato (art. 1, comma 758, della "finanziaria" per il 2007), al fine di una loro utilizzazione nell'esercizio finanziario 2009 per il finanziamento degli interventi di sviluppo indicati nell'elenco 1 allegato alla citata legge finanziaria.

La RT precisa che detto mantenimento in bilancio è strettamente correlato alla tempistica delle procedure inerenti le somme in questione, che necessariamente vengono concluse nell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto le risorse disponibili per il 2008 non possono essere utilizzate nel corso dell'esercizio e tale circostanza è già stata considerata nei tendenziali di spesa. Ne deriva che la norma non comporta effetti.

Al riguardo, andrebbe chiarito in quale misura nella costruzione dei "tendenziali" per il 2009 siano state incluse le somme accantonate ma non impegnate nel 2008, atteso che tali risorse affluiscono progressivamente nel fondo TFR - INPS (e quindi solo per una quota di esse appariva già prima inevitabile il rinvio all'anno successivo in attesa della previa conclusione delle relative procedure) e che la norma in esame mantiene in conto residui nell'esercizio 2009 tutte le somme accantonate sul citato fondo nel 2008.

Il comma 2 dispone che le somme destinate - ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della 27 dicembre 2006, n. 298 (legge di bilancio 2007) - all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, collocate nel conto

residui e non utilizzate nell'anno 2008, vengono conservate per l'esercizio finanziario 2009.

La RT riferisce che con il dispositivo si provvede alla conservazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione, che sono già considerate nel tendenziali. E, pertanto, la disposizione non comporta effetti.

La relazione illustrativa riferisce che la conservazione in bilancio di tali stanziamenti mira ad assicurare che risorse individuate per legge e destinate al personale, in virtù di accordi di concertazione tra governo e rappresentanze dei comparti in questione, venga mantenuta nella disponibilità di dicasteri, perché sia corrisposta gli aventi diritto anche ove il protrarsi delle trattative negoziali non consentirebbe che il perfezionamento degli atti amministrativi correlati entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2008.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che la deroga ai tassativi termini di mantenimento degli stanziamenti in bilancio, oltre a quelli previsti dall'articolo 36 della legge n. 2440 del 1923, costituisce il superamento di un vincolo teso alla salvaguardia della competenza finanziaria.

In proposito, occorre pertanto chiarire gli effetti del mantenimento di tali stanziamenti in competenza finanziaria, atteso che i saldi a legislazione vigente, a rigore, già dovrebbero scontare gli effetti correlati alla eliminazione dei residui.

Oltretutto, si osserva che la stessa circostanza indicata dalla RT, secondo cui gli importi in questione, ancorché mantenuti in bilancio

oltre i termini di legge fissati dalla legge di contabilità, risulterebbero “ancora considerati nei tendenziali” di spesa, confermerebbe il metodo di costruzione delle previsioni a legislazione vigente, per le quali non verrebbe osservato il criterio, per l'appunto, della considerazione dei soli fattori di spesa riconducibili al quadro normativo in vigore.

Capo VIII

Sviluppo economico

Articolo 17

(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

L'articolo prevede la conservazione nel fondo di cui all'articolo indicato nella rubrica (iscritto nello stato di previsione del MSE al capitolo 1650) delle somme già riassegnate ma non impegnate nel 2008.

La RT descrive la norma, ricorda che analoga disposizione era contenuta nell'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 2007, e fa presente che - come per gli anni precedenti - si è tenuto conto del presumibile mancato utilizzo delle risorse in esame e che tale circostanza è stata considerata in sede di aggiornamento dei tendenziali. Pertanto la RT conclude escludendo che la norma comporti effetti negativi.

Al riguardo, premesso che andrebbe esplicitato che l'asserita esclusione di effetti negativi concerne i saldi di finanza pubblica e preso atto dell'inclusione nei "tendenziali" della norma, si ribadiscono le perplessità già più volte espresse in ordine alle modalità di costruzione di detti "tendenziali", che anche nel caso in esame sembrano scontare più un criterio assimilabile alle politiche invariate che quello della legislazione vigente. Comunque, si sottolinea che in assenza della presente disposizione le risorse in oggetto, qualora non impegnate entro l'anno, avrebbero costituito economie di bilancio, destinate al miglioramento dei saldi.

Articolo 19
(Class action)

L'articolo differisce dal 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2009 il termine *a quo* per l'efficacia delle disposizioni inerenti la tutela risarcitoria collettiva (cd. *class action*) introdotta dalla "finanziaria" per il 2008, che ne prevedeva l'operatività a partire dal 30 giugno 2008 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2009 dal decreto-legge n. 112 del 2008).

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, non rilevando la disposizione per i profili di competenza.

Articolo 21

(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))

L'articolo proroga al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per l'adeguamento alla normativa recata dal titolo III dell'allegato al DPR n. 340 del 2003 degli impianti di cui alla rubrica, la cui capacità complessiva resta limitata fino a 30 m³.

La RT non considera la disposizione, priva di rilievo per quanto di competenza.

Capo IX

Politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 22

(Disposizioni in materia di pesca)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 164 del 1998, relativo al mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso dell'attrezzo denominato draga idraulica.

Il comma 2 dispone la proroga di alcune disposizioni del decreto-legge n. 171 del 2008. In particolare, viene ridotta di un milione l'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2009 dal comma

1090 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, viene soppresso l'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 171 del 2008 che prevedeva il beneficio dell'applicazione del solo canone a titolo ricognitorio su alcune tipologie di concessioni per determinate attività afferenti alla pesca, viene meno l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge n. 244 del 2007, in materia di contenziosi con l'INPS.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa relativamente al comma 2 evidenzia che le norme di cui si dispone l'abrogazione presentavano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Al riguardo, relativamente al comma 1, andrebbero fornite ulteriori assicurazioni circa la non onerosità della disposizione, atteso che la proroga del numero chiuso sembrerebbe comportare effetti di minor gettito per il blocco delle autorizzazioni stesse.

Relativamente al comma 2 non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23

(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)

La norma differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per la proroga da parte del Commissario straordinario dell'ente irriguo di Puglia, Lucania ed Irpinia dei contratti in essere per

la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua, nei limiti delle risorse disponibili dell'ente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur in presenza di un onere contenuto nei limiti delle risorse disponibili dell'ente e alla luce dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2009 delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, andrebbe chiarito se la proroga dei contratti in essere, attesa la situazione finanziaria dell'EIPLI, non possa creare ulteriori esigenze di finanziamento nel corso dell'anno. Sul punto si evidenzia che il finanziamento straordinario di 5,6 mln di euro contenuto nel decreto-legge n. 171 del 2008 è stato destinato a fronteggiare la gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2008, data entro la quale, in base alla precedente proroga ai sensi del comma 13 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2008, il Commissario straordinario dell'ente era autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Capo X
Infrastrutture e trasporti

Articolo 25

(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

L'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2009 la disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 188 del 2003⁹, che prevedeva, fino al 31 dicembre 2008, il calcolo dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria basato sui criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 e 22 marzo 2000.

Nello specifico il citato articolo 17 del d.lgs. n. 188 del 2003 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI spa) e da adottare previo parere del CIPE, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i nuovi canoni per l'accesso alla rete ferroviaria nazionale.

La RT non considera la norma. La relazione introduttiva al decreto-legge in esame chiarisce che non è ancora pervenuta la proposta finale da parte di RFI dei canoni in discorso; inoltre rimane irrisolto il nodo relativo alla condivisione da parte delle regioni le quali lamentano l'assenza di un quadro di sostegno finanziario.

⁹ In attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE.

Inoltre la questione dei canoni coinvolge anche l'entrata in funzione dei nuovi servizi ferroviari di Alta velocità/Alta capacità sulla linea Milano-Roma-Napoli, per i quali i canoni di accesso dovranno coprire non solo i costi di circolazione ma anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione delle linee ferroviarie AV/AC.

E' pertanto in considerazione delle difficoltà evidenziate che si rende necessario il differimento dei termini al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni, nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione ed adozione del nuovo decreto di cui al vigente articolo 17 del citato d.lgs. n. 188 del 2003.

Al riguardo si chiede al Governo di chiarire se la proroga in esame possa implicare effetti di natura sanzionatoria da parte dell'Unione europea, atteso che i nuovi canoni in discorso sono stati definiti in ambito di attuazione di direttive comunitarie.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire, nonostante a fini statistici la società RFI non rientri nell'ambito della PA, se il ritardo nell'applicazione dei citati canoni implichi il venir meno dei possibili recuperi dei costi derivanti dall'utilizzo della rete ferroviaria, che sembrerebbero garantiti dalla nuova definizione dei canoni in questione, atteso che essi si basano, rispetto a quelli attuali (che si compongono di una parte stimata con riferimento alla tratta/nodo, al chilometro/minuto e per consumo energetico), su parametri in parte difformi.

In particolare, i nuovi canoni tengono conto di tutti gli elementi di costo (diretto ed indiretto di circolazione, di energia, spese generali

dirette e quota di quelle indirette), nonché, come specificato anche in relazione illustrativa, di una parte di remunerazione del capitale investito, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda in esame.

Articolo 26 *(Proroghe convenzioni Tirrenia)*

La disposizione proroga le convenzioni attualmente in vigore con alcune società marittime di cabotaggio fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere.

La RT non analizza la norma, mentre la relazione illustrativa afferma che la disposizione è volta ad assicurare continuità ai servizi di cabotaggio prorogando per l'anno 2009 le relative Convenzioni, in scadenza al 31 dicembre 2008, nel limite delle risorse di bilancio disponibili.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente alla tipologia e all'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente idonee ad essere utilizzate per la proroga delle convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2008¹⁰. In particolare,

¹⁰ A tal proposito si segnala che l'articolo 1, comma 999, della legge n. 296 del 2006 al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ha stabilito la stipula di nuove convenzioni prevedendo a decorrere dall'anno 2009 una autorizzazione di spesa di 50 mln di euro e che l'articolo 26 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha autorizzato la spesa di 65 mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione Spa e delle società da questa controllate e la stipula delle convenzioni.

andrebbe chiarito se tali risorse, in assenza del provvedimento di proroga, avrebbero eventualmente costituito risparmi di spesa.

In assenza di elementi, andrebbe chiarito se la proroga di convenzioni già esistenti possa impedire effetti di risparmio conseguenti alla sottoscrizione di nuove convenzioni¹¹.

Articolo 27

(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)

La norma differisce al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'articolo 2, comma 253 della legge finanziaria 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe assicurato che la proroga dell'indagine sia proseguita dal Ministero dei trasporti nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

¹¹ Sulla questione relativa alla privatizzazione di Tirrenia Spa si segnalano le considerazioni della Corte dei conti. Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo enti, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, Tirrenia Spa e Adriatica Spa, per l'esercizio 2003, e della società Tirrenia Spa (con l'incorporata Adriatica Spa), per gli esercizi dal 2004 al 2007. Delibera n. 92 del 2008, pagg. 47-48.*

Articolo 28
(Diritti aeroportuali)

Il presente articolo prevede che i decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993¹², da emanarsi ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, relativi alla fissazione dei diritti aeroportuali, debbano essere adottati entro il 31 dicembre 2009, spostandone pertanto in avanti il termine iniziale di decorrenza, che nella precedente normativa era indicato nel 31 dicembre 2008.

Pertanto, nell'attesa dell'emanazione dei citati decreti, il Ministro dei trasporti provvede all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

La RT non considera la norma. Dalla lettura della relazione illustrativa si evince che il complesso *iter* necessario per l'emanazione dei citati decreti non è stato perfezionato nell'anno 2008, ma che è in fase di compimento.

Infatti il decreto interministeriale di approvazione delle linee guida emanate dall'ENAC è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e si stanno acquisendo le sottoscrizioni da parte delle

¹² Al riguardo si rammenta che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324 del 1976, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

società di gestione aeroportuale (ad oggi ha sottoscritto il contratto di programma con l'ENAC soltanto la GESAC di Napoli).

Al riguardo, si sottolinea che con decreto ministeriale 21 luglio 2008 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto, così come evidenzia anche la relazione illustrativa, ad aggiornare la misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per l'anno 2008 che, nel Documento di programmazione economico e finanziaria, è previsto pari all'1,7% (articolo 1 del citato D.M. 21 luglio 2008). La variazione dovrebbe prendere a riferimento invece anche l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito e gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, stabiliti in contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

Ne deriva che - per effetto della proroga in esame - l'adeguamento dei citati diritti riflette solo uno dei parametri previsti dalla richiamata normativa. Occorre quindi chiarire se il ritardo nell'adeguamento possa comportare effetti in termini di minori entrate.

Articolo 29

(Concessioni aeroportuali)

La norma in questione proroga il termine contenuto nell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 248 del 2007 al 31 dicembre 2009.

Nel merito si rammenta che la disposizione in esame modificava l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005 (in materia di revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), nel senso di prevedere la proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 96 del 2005.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa evidenzia che gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali in argomento sono connessi anche ai procedimenti di dismissione dei beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile e che tali procedimenti hanno fatto emergere problematiche anche di natura economico-finanziaria relative ai rilevanti oneri dei servizi di navigazione aerea sugli scali acquisiti o da acquisire al demanio civile.

Ciò ha pertanto comportato un prolungamento dei tempi di lavoro rendendo necessaria la proroga dei termini in argomento.

Al riguardo, sebbene la disposizione di proroga non appaia recare direttamente effetti negativi a carico della finanza pubblica, sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti sui maggiori oneri emersi in fase di riconversione del demanio militare, di cui fa menzione la relazione illustrativa.

Capo XI

Lavoro, salute e politiche sociali

Articolo 31

(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)

L'articolo differisce dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 il termine *a quo* si applicano le disposizioni che impongono per le materie prime dei farmaci - anche importate da Stati terzi - un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

La RT descrive la norma ed esclude che dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

L'articolo proroga dal 1° gennaio al 16 maggio 2009 la data di entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, relative a comunicazioni ad enti previdenziali inerenti gli infortuni sul lavoro, al divieto di effettuare

visite mediche in fase preassuntiva, all'obbligo di valutare anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, all'indicazione di una data certa di redazione del documento conclusivo del processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34
(Proroga in materia di farmaci)

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nel rispetto dei risparmi programmati e dei *budget* assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

La RT, oltre ad illustrare il contenuto della disposizione, esclude che dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 35

(Personale degli enti di ricerca)

Il comma 1 stabilisce che, limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di requisiti professionali per il conferimento di incarichi professionale da parte delle pubbliche amministrazioni, è prorogata al 30 giugno 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo nel presupposto che alla modifica di cui alla legge finanziaria 2008 e, da ultimo, apportata dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, non siano associati effetti finanziari sui saldi, nulla da osservare.

Capo XII

Istruzione, università e ricerca

Articolo 36

(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)

L'articolo stabilisce che, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 agosto 2001, n. 333, in materia di stipula dei contratti a tempo indeterminato e determinato da parte dei Dirigenti scolastici ordinariamente fissato entro il 31 luglio di ogni anno, è prorogato al 31 agosto 2009.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, dal momento che il dispositivo riveste carattere ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 37

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Il comma 1 prevede che all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, differisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011, il termine ultimo per l'avviamento del nuovo ordinamento dei percorsi liceali.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, premesso che l'articolo 30 del medesimo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, stabilisce che il riordino della scuola secondaria trovi copertura a valere delle risorse indicate

dall'articolo 1, comma 130, della legge finanziaria 2005 (che stanziava 110 milioni di euro a regime dal 2005), nulla da osservare.

Capo XIII

Beni e attività culturali

Articolo 40

(Enti culturali)

Il comma 1 prevede che il termine di durata dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (*Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma*), e dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 (*fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano"*), sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

Il comma 2 prevede che i termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria degli enti che operano nel settore musicale, ai fini della loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per il comma 2, premesso che detta proroga opera a valere di una procedura prevista in attuazione della delega di cui

all'articolo 2, commi 57-58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (la legge "collegata" alla finanziaria 1996), laddove si stabiliva, tra l'altro, al comma 58, lettera l), che la trasformazione degli enti in fondazioni di diritto privato, avrebbe comunque avuto luogo senza oneri a carico dello Stato, nulla osservare.

Capo XIV

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

Articolo 41

(Proroghe di termini in materia finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009, e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

Il comma 2 prevede che il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

Il comma 3 stabilisce che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

Il comma 4 prevede che il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.

La RT riferisce che le norme in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per l'anno 2008, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di copertura, va anzitutto chiarito se il dispositivo in esame, salvaguardando le procedure di assunzione previste a legislazione vigente per il 2008, fornisca, di fatto, copertura "normativa" al mantenimento in bilancio di risorse che, in assenza dell'attivazione delle relative procedure di reclutamento nel 2008, avrebbero, ai sensi della normativa contabile vigente, dovuto formare economie di spesa.

In particolare, va chiarito se le nuove assunzioni che si autorizzano, operino a valere di risorse riferite ad un esercizio già

chiuso (il 2008), le cui economie di spesa dovrebbero già essere state contabilizzate a miglioramento dei saldi¹³.

Il comma 5 stabilisce che resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove è stabilito che alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alla riduzione degli assetti organizzativi prevista dal medesimo articolo 74, commi 1-4, del citato decreto-legge, è posto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede che il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, laddove è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, della adozione di provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o

¹³ In proposito, si rammenta che l'articolo 20, comma 14, della legge di contabilità, prevede, espressamente, che nessun impegno sugli stanziamenti di competenza può essere assunto a carico dell'esercizio già scaduto. Inoltre, in ordine ai profili di stretta coerenza metodologico-contabile, circa l'applicazione del criterio della legislazione vigente attraverso cui si è proceduto alla formulazione delle previsioni di spesa di personale iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia per il 2008 che per il 2009, le previsioni di bilancio non dovrebbero scontare la riduzione degli stanziamenti che pur si sarebbe resa necessaria per effetto delle cessazioni avvenute nel corso degli anni, in assenza dell'avvio delle relative procedure di reclutamento previste dalle norme in esame. L'attivazione di tali procedure, costituisce, infatti, la fase indispensabile al formale impegno di spesa per i relativi stanziamenti di competenza, i quali, essendo di parte corrente, ove non impegnati - come nel caso in esame - devono ai sensi del diritto contabile, formare oggetto di economie di bilancio.

comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, sia prorogato anche per gli anni successivi al 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 prevede che le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011, le indennità e i compensi di cui al primo periodo potranno essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, occorre premettere che la RT relativa all'A.S. 1826 della XIV legislatura, recente il disegno di legge finanziaria 2003, stimava economie di spesa pari a 70 milioni di euro annui per il settore statale e a 40 milioni di euro annui per il settore pubblico. Tali economie, pur non risultando imputate alla correzione del saldo di

competenza finanziaria per il triennio 2003/2005, per finalità prudenziali venivano però scontate dall'allegato 7 sugli altri saldi di finanza pubblica del triennio.

Ne consegue che, a rigore, andrebbe acquisito un chiarimento sia in relazione agli effetti positivi correlati al differimento, al biennio 2009-2010, della validità del dispositivo dei cui all'articolo 36 della legge finanziaria 2003, sia, per contro, ai maggiori oneri eventuali dal 2011 in conseguenza della reintroduzione della rivalutazione e dell'adeguamento all'inflazione di tutti gli emolumenti corrisposti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 8 prevede che all'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, laddove si stabiliva che entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore veniva autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa - per cui veniva autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008 - si prevede che tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda, per l'effettuazione dei pagamenti, entro il 30 giugno 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che il dispositivo in esame provvede a disporre, entro il 30 giugno 2009, il trasferimento per cassa di risorse che sono state contabilizzate nella competenza del bilancio 2008, non chiarendo se si tratti di risorse formalmente già impegnate o meno e perciò non rendendone chiari i profili di coerenza con la normativa contabile vigente.

In proposito, andrebbe anzitutto chiarita la natura contabile della autorizzazione di detta spesa, se riferita a stanziamenti di parte capitale o, piuttosto, di parte corrente, laddove, in quest'ultimo caso, qualora non ancora impegnate al 31 dicembre 2008, le risorse iscritte nella competenza finanziaria avrebbero già dovuto costituire economie di spesa ai sensi della disciplina di contabilità generale dello Stato, concorrendo così al conseguimento dei saldi di finanza pubblica.

Per contro, qualora trattisi di autorizzazione di spesa che abbia trovato evidenza contabile nel bilancio 2008 in corrispondenza di una voce di spesa di parte capitale, lo stanziamento, ancorché non impegnato, può legittimamente formare oggetto di iscrizione in conto residui nel bilancio 2009, per cui sfuggirebbero le ragioni di aver disposto la proroga del termine di un trasferimento di risorse che troverebbe già una sua copertura normativa, ai sensi dell'ordinamento contabile vigente.

Il comma 9 prevede che all'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, laddove è previsto che, per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente

dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando, presso uffici delle pubbliche amministrazioni, sia stato già prorogato, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui esso presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che il differimento del termine investe apparentemente le sole procedure di inquadramento, restando impregiudicate le modalità, nonché i termini di legge previsti per la possibilità di impegno delle risorse finanziarie stanziata a tale scopo.

In tal senso, per i profili di copertura, va anzitutto segnalato che in relazione alla autorizzazione in esame, l'Allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2008 scontava la previsione di stanziamenti per maggiori oneri correnti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010 in termini di competenza finanziaria, i quali si riducevano a circa 5 milioni di euro annui nei termini degli altri saldi di finanza pubblica.

Ora, per i profili di interesse, è chiaro che resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008, ormai

relativo ad un esercizio concluso, ai fini delle procedure di trasferimento che avrebbero dovuto finalizzarsi in tale anno, per cui non potrebbe il differimento del termine, non riverberarsi anche nella palese violazione delle norme di contabilità, rendendosi ancora disponibili risorse che sono relative ad un esercizio chiuso.

Pertanto, andrebbe chiarito se, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dettata dal dispositivo in esame, si intende che i trasferimenti del personale comandato non possano comunque impegnare che le sole risorse già previste, per il 2009 e 2010, essendo invece da considerarsi confluite in economie di bilancio quelle non utilizzate o impegnate a valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del 2008.

Il comma 10 stabilisce che il potere di adozione di parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Sono conseguentemente adottate modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che in relazione all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'allegato 7 indica risparmi di spesa progressivi, pari a 12, 24 e 30 milioni di euro nel triennio 2009/2011, in termini di competenza finanziaria, a cui corrispondono effetti d'impatto analoghi in termini di saldi di finanza pubblica pari a 6, 12 e 15 milioni di euro per ciascun anno.

Ora, sebbene il citato articolo 74, comma 1, già disponesse che gli atti regolamentari da parte delle amministrazioni concernenti le riduzioni organizzative in esame avrebbero dovuto comunque essere emanati entro il novembre 2008 - anno, quest'ultimo, per cui non risultano esser stati scontati nei saldi a l.v. risparmi di spesa - andrebbe confermato che dal differimento al 31 maggio 2009 del suddetto termine non derivi alcuna ricaduta sulla conseguibilità dei risparmi attesi per il triennio 2009/2011, che risultano già scontati nei "tendenziali".

In ogni caso, andrebbe anche valutato in quale misura il differimento del termine in questione possa influire sui risparmi già scontati a l.v. per effetto del riordino di cui all'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, per i cui i saldi a legislazione vigente già scontano un effetto correttivo di 2, 4, e 5 milioni di euro per il triennio 2007/2009. Ciò dal momento che il termine ivi stabilito al 20 aprile 2007 per l'emanazione dei relativi regolamenti sembrerebbe esser stato assorbito - per i suoi fini - dal nuovo termine del 30 novembre 2008, di cui si dispone la proroga¹⁴.

¹⁴ Il recente intervento delle Sezioni centrali di controllo di legittimità della Corte dei Conti del 2 dicembre 2008, laddove si legge che "il termine previsto per l'adozione dei regolamenti (30 aprile 2007) dalla legge finanziaria per il 2007 deve intendersi assorbito dal successivo termine del 30 novembre 2008 posto dall'art. 4 comma 1 del decreto-legge convertito dalla legge n. 133 del 2008".CORTE DEI CONTI, Sezione Centrale di Controllo di legittimità, Delibera 20/2008/P, del 2 dicembre 2008.

Il comma 11 prevede che, al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziarie certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, (laddove è previsto che i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro), sono prorogate, per l'anno 2011, nella misura di 30 milioni di euro.

Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.

All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che il comma 11 prevede interventi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia e della minoranza slovena, autorizzando la spesa, rispettivamente, di 30 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia risorse di bilancio aggiuntive per il medesimo esercizio rispetto a quelle previste dall' articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n, 244, e successive modificazioni, nonché di 1 milione di euro per l'anno 2008, per la prosecuzione degli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 milione di euro, per il 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2011, mediante riduzione del «fondo flessibilità» di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse indicate a copertura.

Il comma 13 stabilisce che i provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La RT non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di norma *ad hoc*, concernente una platea ben definita di soggetti, andrebbero richiesti gli elementi quantitativi circa il numero delle unità interessate dal dispositivo in esame, nonché ulteriori ragguagli circa le eventuali differenze retributive tra profili di inquadramento presso l'ente previdenziale e in godimento presso FINTECNA spa, che potrebbero dar luogo a contenziosi volti al riconoscimento di adeguamenti retributivi in favore del personale pari grado già in forza all'Ente.

Per i profili di copertura, tenuto conto che la norma provvede ad autorizzare il trasferimento di personale appartenente a FINTECNA SPA, che sia già in servizio presso l'INPS in posizione di comando, ma nei limiti delle facoltà assunzionali previste per l'ente dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 66, comma 3 del decreto-

legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nulla da osservare.

Il comma 15 stabilisce che all'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui sprovvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che il comma assegna un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009, per il funzionamento all'Ente italiano montagna (EIM), organismo istituito dalla legge finanziaria 2007 in sostituzione dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 2115), con copertura da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 204 del 1998, di cui al capitolo 7236 del proprio stato di previsione. Il contributo deve intendersi, come da nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, solamente per l'anno finanziario 2009. Le unità previsionali di base interessate alla variazione compensativa sono determinate annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria.

Al riguardo, andrebbero richiesti ragguagli circa la sostenibilità della riduzione della autorizzazione di spesa indicata a copertura a valere dello stanziamento complessivo previsto per il 2009.

Il comma 16 prevede che il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al D.P.C.M. in data 21 febbraio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251 della legge finanziaria 2006. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

La RT afferma che il comma in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di stabilizzazione ivi richiamate, fermi restando le unità e gli oneri previsti dalla normativa vigente, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo per i profili di stretta copertura, tenuto conto che i dispositivi richiamati trovano tutta copertura finanziaria a valere dell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), ove si prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro a decorrere dal 2007, non vi è nulla da osservare, salvo appurare se il differimento possa consentire

l'impiego di somme che, a rigore, dovrebbero essere già confluite in economie di spesa.

Articolo 42

(Differimento di termini in materia fiscale)

Il comma 1 dell'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 differisce al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

I commi 3 e 4 differiscono alcuni termini previsti dalla legislazione precedente in materia di PREU (prelievo erariale unico) e di imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

In particolare, il comma 3 rinvia al 30 giugno 2009 il termine per la liquidazione del PREU per l'anno 2006 e al 30 giugno 2010 quello per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Analogamente, il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve eseguire il controllo dei versamenti effettuati, con riferimento all'anno 2006, dai contribuenti in relazione alla citata imposta sugli intrattenimenti; al 30 giugno 2010 il termine entro il quale dovranno essere resi esecutivi a titolo definitivo i ruoli in cui sono iscritte le somme che, a seguito dei controlli automatici, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti - nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento - con riferimento all'anno 2006; al 30 giugno 2011 il termine entro il quale devono essere notificate, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento recanti i ruoli suddetti, con riferimento sempre all'anno 2006.

Il comma 5 proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro il quale i soggetti che abbiano presentato domanda per partecipare al riparto del 5 per mille IRPEF per gli anni finanziari 2006 e 2007 potranno effettuare eventuali integrazioni documentali.

Il comma 6 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a stabilire le modalità ed i termini di versamento degli acconti IRES e IRAP in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attualmente in corso di conversione presso il Senato (v. A.S. n. 1315). Si ricorda in proposito che l'articolo 10 del decreto-legge n. 185 ha disposto al comma 1 la riduzione di tre punti percentuali dell'acconto dovuto per l'anno 2008 ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e prevedeva al comma 3, prima della proroga in esame, che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisse le modalità per il versamento, entro l'anno, dell'importo non corrisposto.

Alla copertura degli oneri recati dal comma 6 in esame, che vengono quantificati in 1.730 mln, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio".

Infine, il comma 7 proroga al 1° gennaio 2010 il termine ultimo per la c.d. "regionalizzazione" dell'IRAP, in attesa dell'approvazione parlamentare del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" (A.S. n. 1117, attualmente all'esame del Senato).

La RT afferma che il differimento dei commi 1, 2, 5 e 7 non comporta effetti finanziari, in quanto le proroghe in essi contenute riguardano adempimenti di carattere procedurale, per i quali non erano stati scontati effetti in bilancio.

Con riferimento ai commi 3 e 4, concernenti, rispettivamente, la proroga dei termini di liquidazione e di riscossione del PREU e dell'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2006, la RT afferma l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ravvisando altresì una potenzialità di produrre, nel lungo periodo, effetti positivi derivanti dalla razionalizzazione - da parte degli uffici dell'Amministrazione - dei sistemi e delle modalità di gestione del tributo relativo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Per quanto riguarda la proroga contenuta nel comma 6, la RT stima una perdita di gettito erariale pari a 1.730 mln in termini di competenza, riferita all'anno 2008; afferma poi che nel 2009 avrà luogo un recupero di gettito di entità corrispondente. Tale effetto

finanziario deriva dallo spostamento al 31 marzo 2009 del termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a stabilire le modalità per il versamento della quota di acconto IRES e IRAP (pari al 3 per cento dell'acconto stesso) non corrisposta dai contribuenti in virtù dell'agevolazione concessa dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 185 del 2008. L'onere individuato viene a determinarsi in quanto, mentre la norma originaria prevedeva (al comma 3 del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 185) che il decreto del Presidente del Consiglio venisse emanato in una data tale da consentire il pagamento entro l'anno 2008, con la disposizione in esame si determina lo spostamento del versamento all'esercizio successivo rispetto a quello nel quale si è verificato un versamento ridotto di acconto.

Ai fini della quantificazione dell'onere la RT utilizza i dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, registrati per il primo acconto, ed elabora una stima dei versamenti a titolo di secondo o unico acconto.

Il prospetto sottostante contiene un riepilogo dei dati utilizzati dalla RT ai fini del calcolo della perdita di gettito, quantificata in 1,730 mld per l'anno 2008.

		Primo acconto (dati F24)	Secondo acconto (stima)	Totale	Entità riduzione corrispondente al 3 %)
		miliardi di euro			
a	IRES	14,94	20,2	35,14	1,05
	<i>IRAP persone fisiche</i>	2,03	2,9	4,93	0,15
	<i>IRAP persone giuridiche</i>	7,54	10,3	17,84	0,54
b	Totale IRAP	9,57	13,2	22,77	0,68
	Totale (a + b)	24,51	33,4	57,91	1,73

Al riguardo, con riferimento alla proroga di cui al comma 2, si rileva che, per quanto alla disposizione in questione non fosse stato associato alcun effetto finanziario, viene rimandato il potenziale effetto di aumentare i controlli incrociati tra i diversi soggetti in essa contemplati.

Per quanto riguarda i commi 3 e 4, si osserva che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare uno slittamento nel tempo degli effetti finanziari di cassa attesi in relazione alla riscossione del PREU e dell'imposta sugli intrattenimenti riferiti all'anno 2006. In proposito, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento al comma 6 si osserva che l'importo dell'acconto 2008 utilizzato dalla RT ai fini del calcolo della perdita di gettito associato alla disposizione in esame risulta dalla somma di dati eterogenei, in quanto:

- i dati relativi al primo acconto sono tratti dal modello F24;
- il dato relativo al secondo o unico acconto è invece fondato su una stima.

In relazione al dato riguardante il primo acconto si rileva che esso non risulta riscontrabile, data l'impossibilità di accedere ai modelli F24, dei quali dispone l'Amministrazione finanziaria; con riferimento all'importo del secondo acconto, si sottolinea che la RT non esplicita le considerazioni ed i parametri sulla base dei quali esso è stato stimato.

L'entità di detti importi, essenziale ai fini della quantificazione, in quanto la perdita di gettito è costituita da una percentuale degli

stessi importi di acconto, è indicata dalla RT in circa 35 mld in termini di IRES e in 23 mld in termini di IRAP. Ai fini della verifica di tali importi si rileva che i dati riportati nel Bollettino delle entrate tributarie¹⁵ sono pari, con riferimento all'acconto IRES, a circa 30 mld per l'anno 2006 e circa 37 mld per l'anno 2007; il dato di indicato nella RT si posiziona quindi all'interno di tali valori e si approssima al dato dell'anno 2007.

Con riferimento all'IRAP, risulta più difficoltoso effettuare un confronto con i dati dei passati esercizi, in quanto la legge finanziaria per il 2008¹⁶ ha introdotto alcune modifiche legislative - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - relative sia alla misura dell'aliquota ordinaria IRAP, che è stata fissata al 3,9 per cento, in luogo della precedente percentuale del 4,25 per cento, sia alle riduzioni forfetarie dalla base imponibile, sia alle modalità di determinazione della base imponibile, che non si individua più in base a criteri fiscali, bensì tenendo conto dei soli valori contabili presenti nel bilancio.

Per tali motivi sarebbe opportuno un chiarimento sulla metodologia seguita dalla RT per effettuare la stima del secondo o unico acconto per il 2008, in particolare con riferimento all'IRAP.

Con riferimento al recupero di gettito nell'anno 2009, si osserva che, nel caso non dovesse venire emanato il decreto del Presidente del Consiglio con le disposizioni relative al versamento dell'acconto non corrisposto nel 2008, si potrebbe comunque procedere al recupero

¹⁵ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Bollettino delle entrate tributarie relativo al periodo gennaio-novembre 2008, n. 81, gennaio 2009.

¹⁶ Cfr. articolo 1, comma 50.

degli importi in sede di saldo delle imposte, rimanendo all'interno dell'esercizio finanziario 2009.

Per quanto riguarda il comma 7, che proroga di un anno - ovvero al 1° gennaio 2010 - la data a decorrere dalla quale l'IRAP verrà istituita con legge regionale, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione all'articolo 2 del presente provvedimento.

Articolo 43

(Importo massimo di emissione di titoli pubblici)

Il comma 1 stabilisce che tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.

Il comma 2 prevede che per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, in merito al comma 1, andrebbe chiarito se all'incremento del limite alla emissione di titoli pubblici siano associabili effetti sul fabbisogno ovvero in termini di maggiori oneri di spesa in conto interessi rispetto ai relativi stanziamenti previsti a legislazione vigente.

In merito al comma 2, sarebbe opportuno chiarire se il maggior grado di flessibilità nell'utilizzo dei tre fondi possa determinare effetti, quantomeno in termini di cassa, per il diverso profilo cronologico nell'utilizzo dei fondi.

Articolo 44

(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)

Il comma 1 stabilisce che all'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante l'elenco delle disposizioni normative concernenti per cui è abrogato dall'articolo 2, comma 615, il meccanismo della riassegnazione delle entrate previste a bilancio, viene soppresso il riferimento al "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166, in materia di sanzioni irrogate dal Garante della privacy".

I commi 2, 3 modifica l'articolo 161, comma 1, e 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) raddoppiando le sanzioni ivi previste e modificandone, in parte, la disciplina.

Il comma 4 modifica l'articolo 162-*bis* del Codice in materia di aggravamento delle sanzioni in materia di violazioni alla riservatezza del traffico telefonico.

Il comma 5 raddoppia le sanzioni previste per le violazioni di cui all'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mentre il comma 6 aumenta quelle di cui alle condotte indicate dall'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

Il comma 7 provvede ad aggiungere dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 164-*bis* (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate) laddove si stabiliscono ipotesi aggravanti e attenuanti delle sanzioni pecuniarie per le violazioni del Codice.

Il comma 11 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.

La RT riferisce che la disposizione del comma 1 prevede, a decorrere dal 2009, l'esclusione degli introiti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla disciplina dettata dai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 166 del citato decreto legislativo è attualmente ricompreso nell'elenco n. 1, allegato alla predetta legge n. 244 del 2007, che contiene le disposizioni per le quali trovano applicazione le norme di cui al richiamati commi da 615 a 617.

Al fine di pervenire alla quantificazione dell'onere recato dalla disposizione in esame, prosegue la RT, si prendono in considerazione i versamenti al capitolo d'entrata n. 2373: (sanzioni comminate dal Garante per la protezione dei dati personali) registrati in conto competenza nell'anno 2007, pari a 755.309,47 euro, e fino a tutto il mese di settembre del corrente anno 2008, pari a 1.015.509,37 euro.

Per quanto riguarda il 2008 si ipotizza che i versamenti per l'intero anno possano raggiungere l'importo di 1.200.000 euro, considerando anche il fattore di stagionalità degli incassi.

In mancanza di interventi legislativi, al Garante per la protezione dei dati personali sarebbero attribuiti nel 2009, 189.000 euro, corrispondenti al 25 per cento delle entrate in questione registrate nel 2007 (vale a dire, il 50 per cento delle entrate riassegnabili, che a loro volta sono pari al 50 per cento degli incassi), secondo quanto prescritto dall'ultimo periodo del citato comma 617 del Codice.

In forza della previsione normativa in esame, invece, nel medesimo anno al Garante sarebbero riassegnati 488.000 euro, corrispondenti al 50 per cento degli incassi dell'anno 2009, che si valutano in misura pari a 977.000 euro, corrispondente alla media tra il valore registrato nel 2007 (755.000 euro) e quello atteso per il 2008 (1,2 mln di euro).

Per quanto esposto, l'onere recato dalla disposizione in esame per il 2009 è valutabile in 299.000 euro e corrisponde alla differenza tra i due importi suindicati (488.000 euro - 189.000 euro). Ipotizzando un *trend* evolutivo grosso modo costante degli introiti in argomento, si ritiene che il medesimo onere di 299.000 euro si registrerà anche per gli anni successivi al 2009. Alla copertura di tale onere si provvede mediante riduzione per pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), a decorrere dall'esercizio 2009.

Per quanto attiene agli altri commi della disposizione in esame, si valutano effetti positivi per il bilancio dello Stato che, in via prudenziale, non si quantificano.

Al riguardo si evidenzia che l'onere recato dal provvedimento in esame è stimato dalla RT pari a 299 mila euro utilizzando dati di bilancio per l'anno 2007 e fino a tutto il mese di settembre per l'anno 2008, facendo per quest'ultimo una stima dell'introito annuo pari a 1,2mln di euro.

Tuttavia nel bilancio di previsione per il 2009 il gettito derivante dal citato capitolo 2373 è stimato di competenza pari a 900 mila euro (che evidentemente non scontano gli effetti della nuova normativa ma che prevede, a legislazione previgente), a fronte degli stimati 1,2mln di euro per l'anno 2008, su cui si basa la quantificazione in esame e che fa ipotizzare quindi una contrazione per l'anno 2009 degli incassi, rispetto agli ipotizzati 1,2 mln di euro.

Ciò sembrerebbe quindi evidenziare, a fronte di un maggior onere (che viene coperto nell'ambito delle risorse destinate comunque al Garante) fisso, un andamento variabile del gettito a cui si debbono riferire le quote da destinare al citato fondo. È evidente che in caso di contrazione del gettito - nonostante le variazioni delle sanzioni disposte con la disciplina in esame - non risulterebbe più assicurato il risparmio in termini di indebitamento netto della P.A. come previsto dalla legge finanziaria 2008 e al netto della copertura di 299 mila euro.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

In merito alla copertura, si ribadiscono le consuete osservazioni in merito alla effettiva comprimibilità degli stanziamenti di cui alla tabella C, in parte corrispondenti a spesa obbligatoria.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>